

**ACCORDO TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SENESE E L'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE AGLI STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI AI
CORSI DI STUDIO ISTITUITI DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SIENA E AD ALTRI UTENTI INDIVIDUATI DALL'AZIENDA
REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO.**

TRA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE (C.F. e P.I. n. 00388300527) di seguito denominata "AOU Senese", rappresentata dal Direttore Generale Prof. Antonio Davide Barretta, nato a La Maddalena (SS) il 01/05/1970, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese, Strada delle Scotte n. 14, che agisce in nome e per conto dell'Azienda, in qualità di rappresentante legale, in esecuzione del Decreto del Presidente G.R.T. n. 171 del 18/12/2021 e del vigente Statuto aziendale;

E

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, di seguito denominata "Azienda Regionale D.S.U.", avente sede legale in Firenze (FI), Viale Gramsci n. 36, - codice fiscale 94164020482 - P. IVA 05913670484, in persona del Dott. Marco Del Medico nato a Firenze, il 04/05/1960, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda in Viale Gramsci n. 36, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato con DPGR n. 149 del 10 giugno 2021;

PREMESSO CHE:

- l'art. 15 (*Accordi tra pubbliche amministrazioni*) della L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e s.m.i. prevede, al comma 1, che “*Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”;

- l'AOU Senese eroga il servizio di ristorazione ai propri dipendenti e ai degenti in modalità parzialmente esternalizzata tramite la Società CAMST S.C. a r.l., aggiudicataria del “Servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale (Determinazione ESTAR n. 370 del 12 marzo 2020), che gestisce anche il bar e la mensa aperta al pubblico, presenti nella Struttura Ospedaliera;

- l'Azienda Regionale D.S.U. e l'AOU Senese hanno stipulato un accordo per l'erogazione del servizio di ristorazione agli studenti iscritti ai corsi di studio istituiti dall'Università degli Studi di Siena e ad altri utenti individuati dall'Azienda Regionale D.S.U. della durata di un anno e con scadenza fissata per il 30/09/2021;

- l'Azienda Regionale D.S.U., con comunicazione prot. AOUS n. 18968 del 15/09/2021, trasmessa tramite posta elettronica certificata e conservata agli atti del procedimento, ha richiesto la stipula di un nuovo accordo al fine di garantire la continuità dell'erogazione del servizio di ristorazione agli studenti iscritti all'Università degli Studi di Siena ed agli altri utenti individuati dall'Azienda Regionale D.S.U.;

- la competente struttura aziendale dell'AOU Senese ha richiesto alla Società CAMST S.C. a r.l. la disponibilità a proseguire l'erogazione dei pasti agli

studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università degli Studi di Siena;

- la Società CAMST S.C. a r.l., con nota prot. AOUS 19554 del 22/09/2021, conservata agli atti, ha comunicato la propria disponibilità alla prosecuzione della erogazione del servizio di cui trattasi alle modalità e condizioni economiche già previste dall'accordo in scadenza il 30/09/2021, comprensive del recupero delle spese generali;

- con comunicazione pec del Direttore Generale prot. AOUS n. 19808 del 27/09/2021, conservata agli atti, l'AOU Senese ha comunicato all'Azienda Regionale D.S.U. la disponibilità alla erogazione dei pasti agli studenti tramite il servizio della Società CAMST S.C. a r.l., presso il punto mensa situato al piano 1S, secondo lotto, della Struttura Ospedaliera Le Scotte, allegando l'offerta trasmessa da CAMST S.C. a r.l. e recepita con prot. AOUS 19554 del 22/09/2021, sopra descritta;

- con nota prot. 20377 del 01/10/2021 (conservata agli atti), l'Azienda Regionale D.S.U. ha comunicato l'accoglimento dell'offerta CAMST. di cui sopra;

- il presente accordo si basa su uno schema di atto che l'Azienda Regionale D.S.U., con delibera del C.d.A. n. 61/2015 ha approvato ai fini della stipula di tre appositi accordi sul tema della Ristorazione con le Aziende Sanitarie della Toscana, nonché, all'occorrenza, con Enti Locali del territorio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Premessa

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2 – Oggetto dell'accordo tra Enti

1. L'oggetto del presente accordo tra gli Enti Pubblici, sopra richiamati, è

l'erogazione del servizio di ristorazione agli studenti universitari iscritti ai Corsi di Studio istituiti dall'Università degli Studi di Siena, mediante la distribuzione di pasti presso il punto mensa situato al piano 1S secondo lotto della Struttura Ospedaliera Le Scotte.

2. Secondo quanto previsto dal sistema tariffario dell'Azienda Regionale D.S.U. possono accedere al servizio di ristorazione anche gli studenti iscritti alle Università degli Studi di Firenze e Pisa, gli studenti di atenei non toscani, il personale dipendente dall'Azienda D.S.U., il personale docente e non docente dell'Ateneo di Siena, eventuali utenti esterni autorizzati dall'Azienda Regionale D.S.U.

ART. 3 – Modalità di espletamento del servizio

1. L'accesso alla mensa per il servizio sarà consentito esclusivamente agli utenti indicati nel precedente art. 2 secondo le modalità concordate con gli uffici competenti.

2. L'accesso degli studenti sarà vincolato alla presentazione della tessera digitale e consentirà il riconoscimento dello status di avente diritto del titolare, la validità della stessa, e l'applicazione della tariffa cui l'utente è associato.

3. Il servizio sarà svolto presso i locali mensa secondo il seguente orario: dal lunedì alla domenica, dalle ore 12:00 alle ore 14:30.

4. Gli studenti universitari e gli utenti sopra indicati sono tenuti a rispettare le norme regolamentari vigenti presso la mensa aperta al pubblico della Struttura Ospedaliera Le Scotte.

5. L'Azienda Regionale D.S.U. metterà a disposizione, senza alcun onere per l'AOU Senese, un sistema informatizzato di registrazione delle transazioni effettuate dagli utenti nonché i relativi apparati hardware monitor touchpad/

pos con lettore banda magnetica integrata, e i dispositivi software. Quali condizioni vincolanti di servizio, è prevista l'installazione di una postazione di cassa fissa o mobile con linea dati DSU, per consentire l'accesso al servizio, come stabilito dall'art. 4 del Regolamento della Ristorazione Universitaria, approvato con Delibera del CDA n.1/19 del 31/01/2019.

6. L'installazione di tali apparecchiature dovrà essere previamente autorizzata dalla AOU Senese e dovranno essere concordate le modalità di installazione e di ubicazione.

7. La gestione amministrativa/contabile degli accessi degli studenti e di altri utenti ed i rapporti con gli stessi saranno curati dal personale della Società CAMST S.C. a r.l., appositamente formato dal personale dell'Azienda Regionale D.S.U., dotato di relativa cassa dedicata, terminale, stampante e programma messi a disposizione dall'Azienda Regionale D.S.U. La documentazione contabile mensile sarà trasmessa dalla Società CAMST S.C. a r.l. all'AOU Senese e all'Azienda Regionale D.S.U., ai fini delle verifiche e per la successiva fatturazione secondo le modalità concordate fra le Parti.

8. In caso di guasto-non funzionamento del sistema di accesso informatizzato, di accesso di uno studente con badge smagnetizzato, rubato, smarrito ecc, le Parti concordano, in via eccezionale, l'uso di un modello cartaceo per la registrazione delle presenze e la fruizione del pasto alla mensa della Struttura Ospedaliera Le Scotte. Tale modello sarà inviato dalla Società CAMST S.C. a r.l. all'Azienda Regionale D.S.U. per la verifica dei nominativi e la relativa autorizzazione da inoltrare all'AOU Senese .

ART. 4 – Caratteristiche del servizio e composizione del pasto

1. La composizione del pasto sarà la seguente:

- un primo piatto a scelta tra 2;
- un secondo piatto a scelta tra 3, di cui uno freddo;
- un contorno a scelta tra almeno 2;
- una porzione di pane da 70 gr.;
- una porzione di frutta o dessert;
- acqua minerale naturale o gassata in bottiglia da 500 ml o alla spina.

2. In sostituzione del pasto serale, data la chiusura della mensa in tale orario, a richiesta, agli studenti vincitori di borsa di studio fuori sede potrà essere fornito un cestino equivalente al pranzo in termini di apporto calorico: tutto ciò in conformità alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza alimentare.

3. Le caratteristiche bromatologiche dei prodotti utilizzati e le modalità di predisposizione dei piatti per la mensa previsti nel contratto tra AOU Senese e l'aggiudicataria sono accettati dall'Azienda Regionale D.S.U.

4. A livello di tipologia di pasti, le Parti, in considerazione dei costi necessari ma anche delle diverse fasce di esenzione e di reddito degli studenti e delle esperienze acquisite negli anni passati, concordano sulla seguente tipologia di pasti erogabili presso la mensa della Struttura Ospedaliera Le Scotte:

- INTERO
- RIDOTTO A (con primo)
- RIDOTTO B (con secondo)
- DA ASPORTO (in sostituzione del pasto serale solo per gli studenti vincitori di borsa di studio fuori sede).

Tale tipologia di pasti potrà essere soggetta a variazioni sulla base di motivazioni tecnico-organizzative e gestionali dell'AOU Senese, comunicate

all'Azienda Regionale D.S.U. con un preavviso scritto di trenta giorni.

ART. 5 – Controlli sul servizio

1. I controlli sul rispetto del contratto da parte dell'affidatario del servizio di ristorazione presso l'AOU Senese sono svolti dalla stessa AOU Senese quale committente del contratto di appalto pubblico, sulla base dei criteri ivi stabiliti. I risultati saranno messi a disposizione dell'Azienda Regionale D.S.U. che è comunque autorizzata ad effettuare propri controlli.

ART. 6 – Contestazioni e rilievi

1. Eventuali osservazioni e rilievi in ordine al servizio di ristorazione avanzati da parte dell'Azienda Regionale D.S.U. e/o degli studenti, quali utenti della mensa stessa, saranno comunicati alla AOU Senese per gli atti di competenza.

ART. 7- Compensi per l'attività svolta

1. L'Azienda Regionale D.S.U. per ogni pasto consegnato a ciascuno studente, distinto per tipologia e composizione, corrisponderà all'AOU Senese quanto segue:

- PASTO COMPLETO € 5,01;

- PASTO RIDOTTO A) € 3,71;

- PASTO RIDOTTO B) € 4,88.

Tali importi sono comprensivi delle spese generali accessorie per la complessiva gestione del servizio di somministrazione pasti, rilevazione e controllo accessi e di ogni altra spesa fatta eccezione per la sola IVA al 4%.

2. Il costo del pasto potrà variare in relazione all'andamento dei costi contrattuali (revisione prezzi ISTAT, *spending review*, nuovo contratto di appalto, etc.) definiti tra AOU Senese e la Società CAMST S.C. a r.l. Tali variazioni saranno comunicate all'Azienda Regionale D.S.U. ed entreranno in

vigore dal mese successivo.

3. I pasti stimati ammontano presuntivamente a n. 73.200 pasti complessivi annui , suddivisi tra le varie tipologie di pasto sopra descritte. Il numero dei pasti è da considerarsi puramente indicativo poiché al momento non può essere preventivabile il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha investito il Paese e la conseguenza che la stessa ha e avrà sulla frequentazione della didattica nei prossimi anni.

ART. 8 – Modalità di fatturazione e pagamento

1. L'AOU Senese emetterà mensilmente fattura riepilogativa dei pasti fruiti dagli studenti e relativa nota di credito che riporti le entrate in contante versate dai singoli studenti in base alle disposizioni dell'Azienda Regionale D.S.U. sulla compartecipazione al costo.

2. Le fatture elettroniche, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana - Viale Gramsci n. 36, Firenze, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche:

- Fatturazione Elettronica sede di Siena;

- Codice univoco ufficio: VNLROD;

- Nome ufficio: PA_DSU_SI;

3. Oltre al Codice Univoco Ufficio, che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento Codice Destinatario del tracciato della fattura elettronica, dovrà, altresì, essere indicato l'oggetto della fatturazione "Accordo Azienda Regionale D.S.U. – Azienda ospedaliero-universitaria Senese – Erogazione pasti a studenti universitari presso la mensa del P.O Le Scotte", assieme al periodo di riferimento.

4. Il pagamento delle somme a ristoro previste dal presente accordo dovrà essere effettuato dall'Azienda Regionale D.S.U. entro 60 giorni dal ricevimento della fattura mediante bonifico da effettuarsi in Banca d'Italia su posizione 0306318. Sul bonifico dovrà essere riportata la seguente causale "Servizio mensa studenti universitari".

ART. 9 – Clausola di salvaguardia

1. In caso di eventi straordinari, imprevisi o imprevedibili, conseguenti a riorganizzazioni aziendali, a interruzioni dell'efficacia del contratto con l'attuale aggiudicatario del servizio (risoluzione contrattuale, recesso, stato di insolvenza del fornitore etc.), a eventuali scioperi, ecc., che impediscano l'erogazione del servizio, l'AOU Senese provvederà a darne immediata comunicazione all'Azienda Regionale D.S.U. e nessuna pretesa di risarcimento o indennizzo potrà essere avanzata, a qualsiasi titolo, dall'Azienda Regionale D.S.U. nei confronti della l'AOU Senese.

ART. 10 – Trattamento dati personali

1. Relativamente ai dati personali trattati in funzione delle attività dedotte nel presente accordo, l'Azienda Regionale D.S.U. si qualifica quale Titolare del trattamento, l'AOU Senese quale Responsabile del trattamento.

2. Durata del trattamento, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento sono disciplinati dall'atto di cui al comma 5 del presente articolo, redatto e sottoscritto, ex art. 28, paragrafo 3, del Regolamento UE 679/2016 (RGPD), allegato A) al presente accordo.

3. I dati forniti dalle Parti, e relativi ai soggetti che svolgono le attività dedotte in accordo ed a quelli che effettuano attività amministrative funzionali alla

gestione del rapporto convenzionale, saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del RGPD.

4. Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi comunque connessi alla gestione ed esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto. Le parti si danno reciprocamente atto che le persone che agiscono per loro conto sono state informate sull'utilizzo dei propri dati personali.

5. L'AOU Senese è nominata, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, responsabile del trattamento dei dati personali ad essa comunicati per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo mediante l'atto di nomina allegato A) al presente accordo a farne parte integrante e sostanziale.

ART. 11 – Decorrenza e durata

1. Il presente accordo esplica la sua efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e per una durata di tre anni.

2. Entrambe le Parti si riservano la facoltà di recedere motivatamente dal presente accordo per il sopravvenire di circostanze impreviste o imprevedibili al momento della sottoscrizione, mediante comunicazione scritta trasmessa per posta elettronica certificata con un preavviso di giorni trenta.

3. E', inoltre, nella facoltà dell'Azienda Regionale D.S.U. risolvere anticipatamente, con un preavviso di almeno trenta giorni, il contratto, nel caso in cui il servizio non si dimostrasse più adeguato allo scopo previsto, senza che l'AOU Senese possa pretendere alcun indennizzo o compenso sotto qualsiasi forma, ritenendosi completamente tacitato con il pagamento

dell'effettivo servizio prestato.

4. D'intesa fra le Parti, il presente accordo fa salva l'intera attività di erogazione del servizio di ristorazione, effettuata dalla Società CAMST S.C. a r.l., successiva alla scadenza dell'accordo precedente, nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi di stipula del nuovo accordo, in considerazione dell'assoluta necessità di garantire la continuità di un servizio di pubblico interesse.

ART. 12 – Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente accordo sarà competente il Foro di Siena.

ART. 13 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicano le leggi, i decreti, le circolari vigenti e che abbiano comunque attinenza con l'oggetto del servizio stesso e al quale le Parti dovranno conformarsi.

ART. 14 – Imposta di bollo e di registrazione

1. Il presente Accordo tra Pubbliche Amministrazioni sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 28 aprile 1986, con oneri a carico della parte richiedente la registrazione.

2. L'imposta di bollo, pari ad euro 96,00 (novantasei virgola zero), è a carico dell'Azienda Regionale D.S.U. e verrà assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 108483 del 11/10/17. L'Azienda Regionale D.S.U. è tenuta a dare comunicazione all'AOU Senese dell'avvenuto adempimento dell'imposta di bollo

ART. 15 – Firma digitale

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e

s.m.i. e dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

“Codice dell'amministrazione digitale”, il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale e si considera stipulato all'atto dell'apposizione della firma da parte del secondo firmatario.

Letto, approvato e sottoscritto

L'Azienda ospedaliero-universitaria Senese

Il Direttore Generale - Prof. Antonio Davide Barretta (firma digitale)

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – D.S.U.

Toscana

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione – Dott. Marco Del Medico

(firma digitale)

Data della seconda firma digitale

ALLEGATO A

Atto di nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 a valere anche come istruzione documentata ai sensi dello stesso articolo

TRA

L'Azienda ospedaliero-universitaria Senese (di seguito "AOUS") con sede a Siena, Strada delle Scotte 14 (C.F./P.I. 00388300527) in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore Prof. Antonio Davide Barretta, nato a La Maddalena (SS) il 01/05/1970, domiciliato per la carica nella sede della stessa Azienda ospedaliero-universitaria Senese;

E

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, (di seguito "Azienda Regionale D.S.U."), avente sede legale in Firenze (FI), Viale Gramsci n. 36, - codice fiscale 94164020482 - P. IVA 05913670484, in persona del Dr. Marco Del Medico nato a Firenze il 04/05/1960, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda in Viale Gramsci, 36, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato con DPGR n. 149 del 10 giugno 2021;

Congiuntamente indicate come le "Parti"

Premesso che:

- il Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito RGPD), prevede all'art. 28 che i trattamenti svolti da parte del Responsabile del trattamento siano disciplinati da un contratto o altro atto giuridico vincolante per il Responsabile e che individui la materia del trattamento, la durata, la natura e

la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;

- l'Azienda Regionale D.S.U. e l'AOUS hanno sottoscritto un accordo, di durata triennale con decorrenza dalla data della seconda sottoscrizione digitale, avente ad oggetto l'erogazione del servizio di ristorazione nei confronti degli studenti universitari iscritti ai Corsi di Studio istituiti dall'Università di Siena, mediante l'accesso, nell'orario di apertura, alla mensa al pubblico, ubicata all'interno nella Struttura Ospedaliera Le Scotte, II° lotto, piano 1S;

- ai fini dell'esecuzione di detto accordo, l'AOUS dovrà effettuare operazioni di trattamento dati personali per conto dell'Azienda Regionale D.S.U.;

- l'Azienda Regionale D.S.U. svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai dati personali dalla stessa trattati stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;

- l'AOUS è in possesso dei necessari requisiti di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse tali da fornire sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;

- l'Azienda Regionale D.S.U., in qualità di Titolare del trattamento, intende nominare l'AOUS quale Responsabile del trattamento dati e quest'ultima intende accettare tale nomina;

- con riferimento alla summenzionata nomina, con la sottoscrizione del presente documento le Parti intendono regolare i reciproci rapporti in relazione al trattamento dei dati personali effettuato dall'AOUS per conto del

Azienda Regionale D.S.U.;

tutto ciò premesso, alla luce di quanto precede, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Oggetto, finalità e durata del trattamento

L'Azienda ospedaliero-universitaria Senese (AOUS) è individuata quale Responsabile del trattamento in relazione alle attività dedotte nell'accordo in oggetto.

Il presente accordo ha validità per il tempo necessario ad eseguire le attività affidate al responsabile, e si considera venuto meno al termine delle attività stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.

Il Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli dall'Azienda, tratta i seguenti tipi di dati :

- dati comuni (nome, cognome, numero di matricola, ecc.).

I suddetti dati sono relativi alle seguenti categorie di interessati:

- studenti universitari iscritti ai Corsi di Studio istituiti dall'Università di Siena;

- altri utenti individuati all'art. 2 dell'Accordo tra l'AOUS e l'Azienda Regionale D.S.U. per l'accesso degli utenti indicati dall'Azienda Regionale D.S.U. al servizio mensa aperta al pubblico della Struttura Ospedaliera Le Scotte.

ART. 2 - Obblighi del Responsabile e modalità di trattamento

Il Responsabile del trattamento è tenuto a:

- organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento di competenza attenendosi ai principi generali e alle disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero, assicurare che i

dati personali oggetto del trattamento siano:

_ trattati in modo lecito e secondo correttezza;

_ raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; a tale riguardo, l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al minimo, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, ovvero adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità;

_ esatti e, se necessario, aggiornati;

_ pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento;

- effettuare il trattamento dei dati con logiche e modalità strettamente ed esclusivamente correlate alle finalità di cui all'art. 1, per il tempo strettamente necessario per il perseguimento delle finalità connesse, garantendo il pieno rispetto delle istruzioni ricevute;

- informare immediatamente l'Azienda qualora, a suo parere, l'applicazione di una sua istruzione possa violare, nel concreto contesto operativo, le disposizioni in materia di protezione dei dati personali;

- tenere il Registro delle attività di trattamento, *ex art. 30 par. 2 del RGPD*;

- conservare e custodire con diligenza, prudenza e perizia, i dati personali oggetto del trattamento;

- cancellare in caso di cessazione del rapporto convenzionale in essere, l'eventuale documentazione, su qualsiasi supporto, relativa a qualsiasi dato personale di cui sia entrato in possesso, senza che alcun dato possa essere direttamente o indirettamente detenuto;

- mantenere riservati, non comunicare e diffondere a terzi i dati personali e le

informazioni di cui è venuto a conoscenza per effetto del trattamento;

- non utilizzare i dati personali e le informazioni, anche se in forma anonimizzata o pseudonimizzata, comprese le eventuali elaborazioni realizzate su disposizione dell'Azienda;

- assistere l'Azienda nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza del trattamento, alla notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, alla comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato;

- garantire all'interessato che ne faccia richiesta l'effettivo esercizio dei diritti ad esso riconosciuti dalla normativa vigente;

- attenersi alle specifiche disposizioni previste per il trasferimento di dati all'estero, qualora necessario, ed a non effettuare in alcun caso operazioni di diffusione dei dati stessi.

ART. 3 - Soggetti autorizzati al trattamento dei dati

Il Responsabile del trattamento si impegna:

- ad individuare quali soggetti autorizzati al trattamento coloro che, a qualunque titolo, devono compiere per suo conto operazioni del trattamento e/o attuare compiti relativi alla protezione e alla libera circolazione dei dati e ad impartire loro idonee istruzioni;

- a fornire specifica ed adeguata formazione agli autorizzati al trattamento dei dati oggetto del contratto ed impartendo loro, per iscritto, appropriate e complete istruzioni su come svolgere correttamente ed in modo lecito tale trattamento;

- a garantire che i propri dipendenti e/o collaboratori che operano a vario titolo nell'ambito del rapporto in essere con le Aziende, siano dotati di esperienza,

capacità e affidabilità con riferimento alla gestione dei sistemi informatici, nonché con riferimento alla normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto attiene alle misure di sicurezza previste.

ART. 4 - Trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Il Responsabile si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, clausole contrattuali modello, consenso degli interessati, ecc.).

Il Responsabile pertanto non dovrà trasferire o effettuare il trattamento dei dati personali del Titolare del trattamento al di fuori dell'Unione Europea per nessuna ragione, in assenza di autorizzazione scritta da parte del Titolare.

Qualora, in corso di esecuzione del contratto, il Titolare rilasci tale autorizzazione, e venga pertanto effettuato un trasferimento di dati personali del Titolare del trattamento al di fuori dell'Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare le previsioni di cui al Regolamento UE 2016/679.

Resta inteso fra le Parti che il Responsabile dovrà garantire che adeguate cautele siano approntate per il trasferimento dei dati nei suddetti paesi esteri mediante verifica della presenza di una decisione di adeguatezza, o dell'adozione delle c.d. "Standard Contractual Clauses" approvate dalla Commissione Europea o di clausole contrattuali standard ai sensi dell'Art. 46 del RGPD, o di qualsiasi altro fondamento giuridico esplicitamente

consentito dal RGPD, e che i metodi di trasferimento impiegati consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata del presente atto di nomina. Il Responsabile è obbligato a comunicare immediatamente al Titolare il verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra;
- b) qualsiasi modifica dei metodi e delle finalità di trasferimento dei dati personali del Titolare all'estero.

ART. 5 - Misure di sicurezza

Con riguardo alle misure di sicurezza da osservare nel trattamento dei dati e allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi previste, il Responsabile del trattamento si impegna:

- ad adottare adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative, curandone il rispetto e l'applicazione da parte degli autorizzati al trattamento, effettuando, altresì controlli sull'operato dei medesimi;
- a verificare periodicamente e, ove necessario, ad adeguare le misure di sicurezza con riferimento all'analisi dei rischi aziendali, all'evolversi della normativa e al progredire dello sviluppo tecnologico;
- a garantire le evidenze e la documentazione comprovanti l'adozione delle misure tecniche ed organizzative idonee.

ART. 6 - Nomina dei sub Responsabili del trattamento

Il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 par. 4 del RGPD, ad altro soggetto (di seguito sub Responsabile del trattamento) per l'esecuzione di specifiche attività di

trattamento per conto dell'Azienda, disciplinando il rapporto con atto giuridico o contratto teso a circoscrivere i rispettivi ambiti di responsabilità adottando nei confronti dello stesso gli stessi obblighi in materia di protezione di dati personali già in capo al Responsabile del trattamento e derivanti dalla sottoscrizione del presente atto.

Il Responsabile del trattamento dovrà assicurare che il sub Responsabile del trattamento offra garanzie sufficienti di affidabilità e riservatezza e metta in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del RGPD e che cancelli i dati personali oggetto dei trattamenti e le eventuali copie al termine della prestazione del servizio.

Il Responsabile del trattamento dovrà trasmettere all'Azienda la denominazione del sub Responsabile.

ART. 7 - Responsabilità

Il Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi del RGPD specificatamente diretti al responsabile del trattamento, o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni offerte dall'Azienda.

Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevata ed indenne l'Azienda da ogni responsabilità o danno, anche nei confronti di terzi, e da qualunque somma che il Responsabile del trattamento dovesse essere condannato a pagare, derivante direttamente o indirettamente da fatti attivi o omissivi ad esso imputabili esclusivamente, commessi anche dai dipendenti e/o collaboratori che operano a vario titolo come autorizzati al trattamento dei dati, ivi inclusi i danni derivanti dalla perdita, sottrazione, deterioramento e/o distruzione dei dati trattati.

Il Responsabile del trattamento conserva nei confronti dell'Azienda l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub Responsabile del trattamento, qualora quest'ultimo ometta di adempiere agli obblighi in materia di protezione dei dati declinati nel RGPD o nel presente atto.

ART. 8 - Data breach

Il Responsabile trasmette al Titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, notizia di ogni violazione dei dati personali di cui sia venuto a conoscenza, specificando le seguenti informazioni:

- la natura della violazione dei dati personali, compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso il Responsabile da cui ottenere più informazioni;
- le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Tali informazioni, o alcune di esse, qualora non possano essere fornite contestualmente, possono essere trasmesse al Titolare in fasi successive, senza ulteriore ingiustificato ritardo. Il Responsabile si impegna inoltre a:

- fornire ove possibile assistenza al Titolare del trattamento per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti;
- attivarsi per mitigare, ove possibile, gli effetti delle violazioni proponendo tempestive azioni correttive al Titolare ed attuando tempestivamente tutte le

azioni correttive approvate e/o richieste dal Titolare stesso.

ART. 9 - Restituzione o cancellazione dei dati

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualunque causa del trattamento da parte del Responsabile, questi provvederà, così come determinato dal Titolare ed entro il termine da questi indicato, alla restituzione dei dati, comprese le eventuali copie di backup e tutta la documentazione cartacea.

Sono fatti salvi obblighi di conservazione previsti dalla normativa, obblighi che il Responsabile è tenuto ad evidenziare e motivare impegnandosi comunque a non compiere sui dati conservati, e a non consentire ai propri sub-Responsabili, operazioni di trattamento per qualsivoglia ulteriore finalità

ART. 10 - Accettazione della nomina

Con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679, il Responsabile accetta la propria nomina, in relazione ai dati personali la cui conoscenza risulta essere indispensabile per l'adempimento delle obbligazioni di cui al Contratto in essere tra le Parti. Il Responsabile è a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", e dovrà attenersi per lo svolgimento dei compiti assegnatigli alle previsioni e ai compiti contenuti nel presente atto di nomina. La presente nomina avrà durata fino alla cessazione, per qualsivoglia motivo,

del contratto in essere tra le Parti.

ART. 11 - Disposizioni finali

Il presente atto di nomina non comporta alcun diritto per il Responsabile a uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta, né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù delle relazioni contrattuali con il Titolare

Il presente atto di nomina sarà registrato in caso d'uso.

In base all'articolo 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. “Codice dell'amministrazione digitale”.

L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese

Il Direttore Generale – Prof. Antonio Davide Barretta (firma digitale)

L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – D.S.U.

Toscana

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione - Dr. Marco Del Medico
(firma digitale)**

Data della seconda firma digitale

ALLEGATO A

Atto di nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 a valere anche come istruzione documentata ai sensi dello stesso articolo

TRA

L'Azienda ospedaliero-universitaria Senese (di seguito "AOUS") con sede a Siena, Strada delle Scotte 14 (C.F./P.I. 00388300527) in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore Prof. Antonio Davide Barretta, nato a La Maddalena (SS) il 01/05/2021, domiciliato per la carica nella sede della stessa Azienda ospedaliero-universitaria Senese;

E

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, (di seguito "Azienda Regionale D.S.U."), avente sede legale in Firenze (FI), Viale Gramsci n. 36, - codice fiscale 94164020482 - P. IVA 05913670484, in persona del Dr. Marco Del Medico nato a Firenze il 04/05/1960, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda in Viale Gramsci, 36, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato con DPGR n. 149 del 10 giugno 2021;

Congiuntamente indicate come le "Parti"

Premesso che:

- il Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito RGPD), prevede all'art. 28 che i trattamenti svolti da parte del Responsabile del trattamento siano disciplinati da un contratto o altro atto giuridico vincolante per il Responsabile e che individui la materia del trattamento, la durata, la natura e

la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;

- l'Azienda Regionale D.S.U. e l'AOUS hanno sottoscritto una convenzione, di durata triennale con decorrenza dalla data della seconda sottoscrizione digitale, avente ad oggetto l'erogazione del servizio di ristorazione nei confronti degli studenti universitari iscritti ai Corsi di Studio istituiti dall'Università di Siena, mediante l'accesso, nell'orario di apertura, alla mensa al pubblico, ubicata all'interno nella Struttura Ospedaliera Le Scotte, II° lotto, piano 1S;

- ai fini dell'esecuzione di detta convenzione, l'AOUS dovrà effettuare operazioni di trattamento dati personali per conto dell'Azienda Regionale D.S.U.;

- l'Azienda Regionale D.S.U. svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai dati personali dalla stessa trattati stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;

- l'AOUS è in possesso dei necessari requisiti di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse tali da fornire sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;

- l'Azienda Regionale D.S.U., in qualità di Titolare del trattamento, intende nominare l'AOUS quale Responsabile del trattamento dati e quest'ultimo intende accettare tale nomina;

- con riferimento alla summenzionata nomina, con la sottoscrizione del presente documento le Parti intendono regolare i reciproci rapporti in

relazione al trattamento dei dati personali effettuato dall'AOUS per conto del Azienda Regionale D.S.U.;

tutto ciò premesso, alla luce di quanto precede, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - (Oggetto, finalità e durata del trattamento)

L'Azienda ospedaliero-universitaria Senese è individuata quale Responsabile del trattamento in relazione alle attività dedotte nella convenzione in oggetto.

Il presente accordo ha validità per il tempo necessario ad eseguire le attività affidate al responsabile, e si considera venuto meno al termine delle attività stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.

Il Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli dall'Azienda, tratta i seguenti tipi di dati :

- dati comuni (ad. nome, cognome, numero di matricola, ecc.)

I suddetti dati sono relativi alle seguenti categorie di interessati:

- studenti universitari iscritti ai Corsi di Studio istituiti dall'Università di Siena;

- altri utenti individuati all'art. 2 dell'Accordo tra l'AOUS e l'Azienda Regionale D.S.U. per l'accesso degli utenti indicati dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario al servizio mensa aperta al pubblico della Struttura Ospedaliera Le Scotte.

ART. 2 - (Obblighi del Responsabile e modalità di trattamento)

Il Responsabile del trattamento è tenuto a:

organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento di competenza attenendosi ai principi generali e alle disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero, assicurare che i

dati personali oggetto del trattamento siano:

- _ trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- _ raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; a tale riguardo, l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al minimo, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, ovvero adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità;
- _ esatti e, se necessario, aggiornati;
- _ pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento;
- _ effettuare il trattamento dei dati con logiche e modalità strettamente ed esclusivamente correlate alle finalità di cui all'art. 1, per il tempo strettamente necessario per il perseguimento delle finalità connesse, garantendo il pieno rispetto delle istruzioni ricevute;
- _ informare immediatamente l'Azienda qualora, a suo parere, l'applicazione di una sua istruzione possa violare, nel concreto contesto operativo, le disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
- _ tenere il Registro delle attività di trattamento, *ex art. 30 par. 2 del RGPD*;
- _ conservare e custodire con diligenza, prudenza e perizia, i dati personali oggetto del trattamento;
- _ cancellare in caso di cessazione del rapporto convenzionale in essere, l'eventuale documentazione, su qualsiasi supporto, relativa a qualsiasi dato personale di cui sia entrato in possesso, senza che alcun dato possa essere direttamente o indirettamente detenuto;
- _ mantenere riservati, non comunicare e diffondere a terzi i dati personali e le

informazioni di cui è venuto a conoscenza per effetto del trattamento;

_ non utilizzare i dati personali e le informazioni, anche se in forma anonimizzata o pseudonimizzata, comprese le eventuali elaborazioni realizzate su disposizione dell'Azienda;

_ assistere l'Azienda nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza del trattamento, alla notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, alla comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato;

_ garantire all'interessato che ne faccia richiesta l'effettivo esercizio dei diritti ad esso riconosciuti dalla normativa vigente;

_ attenersi alle specifiche disposizioni previste per il trasferimento di dati all'estero, qualora necessario, ed a non effettuare in alcun caso operazioni di diffusione dei dati stessi.

ART. 3 - (Soggetti autorizzati al trattamento dei dati)

Il Responsabile del trattamento si impegna:

_ ad individuare quali soggetti autorizzati al trattamento coloro che, a qualunque titolo, devono compiere per suo conto operazioni del trattamento e/o attuare compiti relativi alla protezione e alla libera circolazione dei dati e ad impartire loro idonee istruzioni;

_ a fornire specifica ed adeguata formazione agli autorizzati al trattamento dei dati oggetto del contratto ed impartendo loro, per iscritto, appropriate e complete istruzioni su come svolgere correttamente ed in modo lecito tale trattamento;

_ a garantire che i propri dipendenti e/o collaboratori che operano a vario titolo nell'ambito del rapporto in essere con le Aziende, siano dotati di

esperienza, capacità e affidabilità con riferimento alla gestione dei sistemi informatici, nonché con riferimento alla normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto attiene alle misure di sicurezza previste.

ART. 4 - (Trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali)

Il Responsabile si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, clausole contrattuali modello, consenso degli interessati, ecc.).

Il Responsabile pertanto non dovrà trasferire o effettuare il trattamento dei dati personali del Titolare del trattamento al di fuori dell'Unione Europea per nessuna ragione, in assenza di autorizzazione scritta da parte del Titolare.

Qualora, in corso di esecuzione del contratto, il Titolare rilasci tale autorizzazione, e venga pertanto effettuato un trasferimento di dati personali del Titolare del trattamento al di fuori dell'Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare le previsioni di cui al Regolamento UE 2016/679.

Resta inteso fra le Parti che il Responsabile dovrà garantire che adeguate cautele siano approntate per il trasferimento dei dati nei suddetti paesi esteri mediante verifica della presenza di una decisione di adeguatezza, o dell'adozione delle c.d. "Standard Contractual Clauses" approvate dalla Commissione Europea o di clausole contrattuali standard ai sensi dell'Art. 46

del RGPD, o di qualsiasi altro fondamento giuridico esplicitamente consentito dal RGPD, e che i metodi di trasferimento impiegati consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata del presente atto di nomina. Il Responsabile è obbligato a comunicare immediatamente al Titolare e il verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra;
- b) qualsiasi modifica dei metodi e delle finalità di trasferimento dei dati personali del Titolare all'estero..

ART. 5 - (Misure di sicurezza)

Con riguardo alle misure di sicurezza da osservare nel trattamento dei dati e allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi previste, il Responsabile del trattamento si impegna:

__ ad adottare adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative, curandone il rispetto e l'applicazione da parte degli autorizzati al trattamento, effettuando, altresì controlli sull'operato dei medesimi;

__ a verificare periodicamente e, ove necessario, ad adeguare le misure di sicurezza con riferimento all'analisi dei rischi aziendali, all'evolversi della normativa e al progredire dello sviluppo tecnologico;

__ a garantire le evidenze e la documentazione comprovanti l'adozione delle misure tecniche ed organizzative idonee.

ART. 6 - (Nomina dei sub Responsabili del trattamento)

Il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 par. 4 del RGPD, ad altro soggetto (di seguito sub

Responsabile del trattamento) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto dell'Azienda, disciplinando il rapporto con atto giuridico o contratto teso a circoscrivere i rispettivi ambiti di responsabilità adottando nei confronti dello stesso gli stessi obblighi in materia di protezione di dati personali già in capo al Responsabile del trattamento e derivanti dalla sottoscrizione del presente atto.

Il Responsabile del trattamento dovrà assicurare che il sub Responsabile del trattamento offra garanzie sufficienti di affidabilità e riservatezza e metta in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del RGPD e che cancelli i dati personali oggetto dei trattamenti e le eventuali copie al termine della prestazione del servizio.

Il Responsabile del trattamento dovrà trasmettere all'Azienda la denominazione del sub Responsabile.

ART. 7 - (Responsabilità)

Il Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi del RGPD specificatamente diretti al responsabile del trattamento, o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni offerte dall'Azienda.

Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevata ed indenne l'Azienda da ogni responsabilità o danno, anche nei confronti di terzi, e da qualunque somma che il Responsabile del trattamento dovesse essere condannato a pagare, derivante direttamente o indirettamente da fatti attivi o omissivi ad esso imputabili esclusivamente, commessi anche dai dipendenti e/o collaboratori che operano a vario titolo come autorizzati al trattamento dei dati, ivi inclusi i danni derivanti dalla perdita, sottrazione, deterioramento e/o

distruzione dei dati trattati.

Il Responsabile del trattamento conserva nei confronti dell'Azienda l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub Responsabile del trattamento, qualora quest'ultimo ometta di adempiere agli obblighi in materia di protezione dei dati declinati nel RGPD o nel presente atto.

ART. 8 - (Data breach)

Il Responsabile trasmette al Titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, notizia di ogni violazione dei dati personali di cui sia venuto a conoscenza, specificando le seguenti informazioni:

_ la natura della violazione dei dati personali, compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

_ il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso il Responsabile da cui ottenere più informazioni;

_ le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

_ le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Tali informazioni, o alcune di esse, qualora non possano essere fornite contestualmente, possono essere trasmesse al Titolare in fasi successive, senza ulteriore ingiustificato ritardo. Il Responsabile si impegna inoltre a:

- fornire ove possibile assistenza al Titolare del trattamento per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti;

- attivarsi per mitigare, ove possibile, gli effetti delle violazioni proponendo

tempestive azioni correttive al Titolare ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dal Titolare stesso.

ART. 9 - (Restituzione o cancellazione dei dati)

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualunque causa del trattamento da parte del Responsabile, questi provvederà, così come determinato dal Titolare ed entro il termine da questi indicato, alla restituzione dei dati, comprese le eventuali copie di backup e tutta la documentazione cartacea.

Sono fatti salvi obblighi di conservazione previsti dalla normativa, obblighi che il Responsabile è tenuto ad evidenziare e motivare impegnandosi comunque a non compiere sui dati conservati, e a non consentire ai propri sub-Responsabili, operazioni di trattamento per qualsivoglia ulteriore finalità

ART. 10 - (Accettazione della nomina)

Con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679, il Responsabile accetta la propria nomina, in relazione ai dati personali la cui conoscenza risulta essere indispensabile per l'adempimento delle obbligazioni di cui al Contratto in essere tra le Parti. Il Responsabile è a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", e dovrà attenersi per lo svolgimento dei compiti assegnatigli alle previsioni e ai compiti contenuti nel presente atto di nomina.

La presente nomina avrà durata fino alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto in essere tra le Parti.

ART. 11 - (Disposizioni finali)

Il presente atto di nomina non comporta alcun diritto per il Responsabile a uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta, né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù delle relazioni contrattuali con il Titolare

Il presente atto di nomina sarà registrato in caso d'uso.

In base all'articolo 15 comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. "Codice dell'amministrazione digitale".

Azienda ospedaliero-universitaria Senese

Il Direttore Generale – Prof. Antonio Davide Barretta (firma digitale)

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario –

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione - Dr. Marco Del Medico (firma digitale)

Data della seconda firma digitale